



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Barletta
Ordinanza n. 63/2018

TRAVERSATA INDIVIDUALE A NUOTO - "Coast to Coast Bisceglie-Bari"

Località: Bisceglie **Data: 22/09/2018 (riserva 29/09/2018)**
Organizzatore: FIN Comitato Regionale Puglia **Utenza telefonica: 080/5043822**

Il sottoscritto C.F. (CP) Sergio CASTELLANO Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTA:** la nota in data 27/08/2018 della Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Pugliese di Bari (BA), assunta al protocollo di questa Capitaneria di Porto in data 28/08/2018 al nr. 13607, intesa a comunicare lo svolgimento di una manifestazione sportiva consistente in una traversata a nuoto in solitaria di 30 km con partenza dallo specchio acqueo antistante il porto di Bisceglie ed arrivo a Bari, come da estratto cartografico allegato;
- VISTA:** l'ordinanza n.11/2018 in data 23/03/2018 di questa Autorità Marittima che disciplina lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative nel Circondario Marittimo di Barletta;
- VISTA:** l'ordinanza n./2018 in data 23/03/2018 della Capitaneria di porto di MOLFETTA che disciplina lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative nel Circondario Marittimo di Molfetta;
- VISTA:** l'ordinanza n./2018 in data 23/03/2018 della Capitaneria di porto di BARI che disciplina lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative nel Circondario Marittimo di BARI;
- VISTO:** il Regolamento internazionale del 1972 "COLREG 1972" per la prevenzione degli abbordi in mare e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO:** il d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il "Codice della nautica da diporto" in attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ed il d.lgs. 3 novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 62 (quando in acque portuali), 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO:** opportuno disciplinare i profili di sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare durante la manifestazione di seguito definita;

RENDE NOTO

che il giorno 22/09/2018 (riserva il 29/09/2018) dalle ore 07:30 circa il tratto di mare congiungente i punti sottoindicati e meglio rappresentati nello stralcio planimetrico allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, sarà interessato da manifestazione sportiva consistente in una traversata a nuoto in solitaria di 30 km organizzata dalla

Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Pugliese. La rotta sarà indicata da due imbarcazioni a motore con a bordo un medico e due operatori opsa.

La manifestazione sportiva si svolgerà oltre la fascia riservata alla balneazione:

Punto	Latitudine	Longitudine
Partenza	41°14'701"N	016°.30'488"E
Arrivo	41°08'256"N	016°.49'608"E

ORDINA

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

Nei giorni, negli orari e nel tratto di mare indicato nel "rende noto", e comunque fino al termine della competizione, per una distanza di circa 50 (cinquanta) metri dal nuotatore e dalle due imbarcazioni che seguiranno la traversata **è vietato**:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale, anche da diporto;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- V. qualsiasi altra attività in superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza all'atleta;
- le unità della Guardia costiera e delle forze di polizia impegnate in servizi dedicati al regolare svolgimento della manifestazione;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, inderogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Le unità di cui al comma 1 che accedono all'interno del campo di gara, sono tenute ad assicurare un collegamento telefonico o radio (VHF) con la sala operativa della Capitaneria di porto di Barletta ed in particolare con il recapito 1530 per le emergenze.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Fermo restando il divieto di cui all'art. 1, per il campo di gara e la fascia dei 50 (cinquanta) metri da esso, le unità in navigazione nei pressi della zona di mare interessata dalla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità che prestano assistenza e sorveglianza alla competizione valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Ulteriori norme di sicurezza

L'organizzatore comunica alla sala operativa della Capitaneria di porto di Barletta, prima dell'inizio della regata il nominativo del responsabile del campo di gara che a sua volta comunica via radio o telefono l'ora di inizio effettivo della regata ed il numero delle unità partecipanti. Il responsabile, con le stesse modalità comunica l'orario di effettivo termine della competizione. La competizione potrà svolgersi in presenza di condizioni meteo-marine adeguate favorevoli ai partecipanti ed alle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni del previsto servizio di sorveglianza e assistenza; presupposti e valutazioni ricadenti nella esclusiva responsabilità del responsabile della manifestazione.

Art. 5 – Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima finalizzato alla disciplina della manifestazione in premessa. I trasgressori, salvo altro illecito o reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nei casi in cui l'infrazione sia commessa con l'utilizzo di unità da diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Barletta, 18/09/2018



IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio CASTELLANO

Documento elettronico firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82